

L'affermazione dell'impresa multinazionale come attore sempre più importante nello scenario globale pone diverse sfide alle tradizionali categorie del diritto internazionale. Sono proprio i suoi punti di forza, come l'interdipendenza delle unità economiche, a rendere così difficile un'efficace regolamentazione delle sue attività. Per sviluppare al meglio il discorso sulle problematiche che il diritto internazionale riscontra nel riconoscere le multinazionali come attori internazionali veri e propri, ci soffermiamo su alcuni concetti di base come la soggettività, la responsabilità internazionale e l'accountability.

Per quanto riguarda il primo concetto, esso descrive quella situazione in cui un soggetto ha la capacità di porre in essere situazioni che hanno una rilevanza dal punto di vista legale. Anche se il concetto si riferisce tradizionalmente agli Stati, molte altre figure, col passare del tempo, si sono imposte in qualità di soggetti di diritto internazionale. Le prime tracce del concetto di responsabilità internazionale sono rinvenibili addirittura già nel 1625, laddove Grozio ne introduceva le basi, spiegando che se un danno è stato causato, ne deriva necessariamente un obbligo di riparazione. A tale tema la dottrina ha dedicato numerosi studi e nel 2001 è stato formulato il "Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali", allo scopo di fare chiarezza sulla materia. L'accountability, infine, rappresenta il concetto più difficile da inquadrare fra i tre. Di fatto, esso risulta intraducibile in diverse lingue, tra cui l'italiano, e costituisce, per questo motivo, un termine il cui significato equivale all'uso che di esso si fa. In definitiva, il concetto di accountability riflette il bisogno di attribuire certe azioni ad alcuni attori come presupposto per imporre loro il principio della responsabilità internazionale.

Tornando al discorso riguardante le imprese multinazionali, è sembrato evidente soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale che l'ordine mondiale andasse ormai verso una direzione che comprendesse nuovi attori sulla scena internazionale oltre agli Stati-nazione. La globalizzazione ha accelerato questo processo, accrescendo il peso internazionale di enti come le organizzazioni internazionali, le ONG e, appunto, le multinazionali. Sin dalla nascita del discorso sulla soggettività internazionale di tali nuovi attori, buona parte della dottrina si è posta in maniera critica nei confronti di esso, argomentando che un certo ruolo da intermediario dello Stato fosse comunque necessario. Un

discorso analogo vale per le imprese multinazionali, la cui soggettività internazionale è stata a lungo negata perché vista come causa di un eventuale regime giuridico ad esse troppo favorevole. In generale, si nota comunque ancora oggi una reticenza nei confronti del riconoscimento della soggettività internazionale delle multinazionali, nonostante sia altrettanto comune il riconoscimento della loro importanza economica. Non mancano nemmeno, al riguardo, proposte auspicanti un radicale cambiamento delle tradizionali categorie del diritto internazionale, allo scopo di adattare quest'ultimo allo scenario odierno.

Questa diffidenza che circonda l'ipotesi del riconoscimento delle imprese multinazionali come soggetti di diritto internazionale a tutti gli effetti risulta evidente, ad esempio, nella sentenza della Corte d'Appello di Versailles pronunciata il 22 Marzo 2013. Il caso riguardava la responsabilità civile delle imprese Alstom e Veolia, coinvolte nella realizzazione del Jerusalem Light Rail, ovvero un servizio di trasporto pubblico che avrebbe dovuto collegare Gerusalemme Ovest (dove il servizio era già presente) con Gerusalemme Est (parte dei Territori Palestinesi). L'OLP, rifacendosi alla Convenzione di Ginevra del 1949, affermava che la realizzazione del progetto avesse lo scopo di consolidare l'illecita occupazione israeliana. In particolare, l'OLP tirava in ballo le due imprese, affermando che esse fossero direttamente responsabili, essendo a tutti gli effetti soggetti di diritto internazionale, della violazione del diritto umanitario. La Corte d'Appello di Versailles, al contrario, ha sottolineato, nella sua sentenza, che la soggettività internazionale delle multinazionali è molto limitata, nonché codificata solo in atti convenzionali aventi natura molto particolare (Convenzione di Bruxelles 1969, Convenzione di Washington 1985). Inoltre, non essendo le multinazionali firmatarie degli accordi citati dall'OLP, non potevano essere ritenute vincolate a quelle norme.

Da quanto affermato finora, appare chiaro che secondo molti il diritto internazionale presenta categorie oramai inadeguate a comprendere la complessità dello scenario globale contemporaneo. Il problema della regolamentazione delle attività economiche delle multinazionali, tuttavia, non risiede solo nel fatto che il diritto internazionale ha creato un sistema di responsabilità riferito agli Stati che non si mostra altrettanto efficace in altri contesti. Per i singoli Paesi, infatti, è sempre più difficile o, in alcuni casi, poco vantaggioso, porre freni alle attività economiche delle aziende.

Quel che è certo è che un sistema incapace di rendere tutti gli attori rilevanti presenti sulla scena internazionale dei soggetti di diritto costituisce un sistema lacunoso.

Sfortunatamente, l'ascesa delle imprese multinazionali sullo scacchiere globale può avere conseguenze negative sul rispetto dei diritti umani. Nel 2008, a testimonianza della delicatezza del tema, Human Rights Watch ha elaborato un rapporto che dedica alla materia ampio spazio. All'interno del rapporto, viene caldeggiata in particolare la formulazione di standard globali che possano servire a conformare le attività economiche al rispetto dei diritti umani. E' qui che i problemi che circondano il discorso sulla soggettività delle imprese multinazionali si fanno più pressanti. Ciò avviene soprattutto perché i trattati e le convenzioni riguardanti la tutela dei diritti umani sono documenti stipulati tra Stati ed in previsione di un'applicazione esclusiva nei confronti di essi.

I comportamenti di una multinazionale possono avere ricadute negative sul rispetto dei diritti umani in maniera sia diretta che indiretta. Sul primo versante, è esemplificativo il caso della Union Carbide, presso la cui sede di Bhopal (India), si verificò uno dei disastri ambientali peggiori della storia, che causò 14000 morti. Dopo un lunghissimo iter processuale, nel 1991 la Corte Suprema Indiana condannò l'azienda al pagamento di una somma pari a 470 milioni di dollari a beneficio del Governo Indiano, confermando anche le accuse precedentemente sollevate dai ricorrenti nei confronti di alcuni manager dell'azienda. Per quel che riguarda la violazione indiretta, al contrario, i contorni della questione sono molto più sfumati. In generale, si può definire una multinazionale come coinvolta indirettamente in violazioni di diritti umani se essa contribuisce alla violazione, pur non avendo dato avvio agli abusi e non perpetrandoli in maniera diretta. In effetti, i casi in cui una multinazionale sia coinvolta in maniera indiretta in abusi di diritti umani sono molto più frequenti rispetto ai casi in cui essa ne sia direttamente responsabile. A tal proposito, può essere citato il caso "Doe v. Unocal": esso prese avvio nel 1997 con l'accusa portata alla multinazionale petrolifera Unocal, così come ad altre aziende coinvolte nel progetto di costruzione di impianti per lo sfruttamento del petrolio off-shore, riguardante una complicità con i numerosi abusi perpetrati nella zona del progetto (Myanmar). In breve, la tesi dei ricorrenti era che le aziende avessero pagato i militari birmani

affinché fornissero protezione e sicurezza alle zone interessate dal progetto. Nel 1997 la Corte federale californiana diede ragione ai ricorrenti, ma nel 2000 sembrò fare retromarcia, affermando che i ricorrenti non avessero fornito prove chiare a sostegno della loro tesi. Nel 2002, infine, la Corte d'appello per il nono circuito ribaltò nuovamente la sentenza, dando ragione ai ricorrenti.

Ovviamente, sarebbe riduttivo ed inesatto ritenere le attività delle imprese multinazionali come foriere di conseguenze solamente negative sul godimento di alcuni diritti. Nel caso di progetti portati avanti in contesti diversi dal proprio Paese d'origine, le multinazionali possono garantire ai lavoratori coinvolti standard lavorativi più alti di quelli ai quali essi sono abituati. Secondo qualcuno, anche la stessa ricerca della massimizzazione del profitto può avere effetti benefici per il Paese "ospitante". Essa, infatti, avrebbe come conseguenza diretta la crescita dell'occupazione, della disponibilità di capitali e dei livelli di know-how. Alcuni attori internazionali, come Amnesty International e la defunta Commissione delle Nazioni Unite sui Diritti Umani, si sono spinti fino ad affermare che l'impresa abbia una vera e propria responsabilità di promuovere il rispetto dei diritti umani.

I tentativi di regolamentare le attività economiche sono stati molteplici e provenienti da diverse fonti. Alcuni degli strumenti più utilizzati in materia sono afferenti alla categoria delle norme di soft law e, pur non costituendo strumenti vincolanti, restano comunque molto importanti. Alcuni di questi strumenti sono frutto dell'azione dell'ONU, come nel caso del "Codice di Condotta delle Nazioni Unite per le imprese multinazionali" o della "Dichiarazione Tripartita di Principi sulle Imprese Multinazionali e la Politica Sociale" dell'ILO. L'obiettivo di questa Dichiarazione del 1977, emendata nel 2000 e nel 2006, era quello di incoraggiare le imprese multinazionali a contribuire al progresso economico e sociale, riducendo al minimo le problematiche create dalle loro azioni. Un altro importante strumento di soft law sono le Linee Guida dell'OCSE per le Imprese Multinazionali, contenenti standard di condotta per le multinazionali operanti nei Paesi membri dell'OCSE. Nemmeno l'ONU ha mancato di far sentire la propria voce. Nel 2005, in particolare, la Commissione sui diritti umani istituì una sorta di mandato in favore di un Rappresentante Speciale del Segretario Generale allo scopo di identificare e chiarire le maggiori problematiche connesse alla

materia. John Ruggie, investito del ruolo, aveva un mandato iniziale di soli due anni, rinnovati poi nel 2007. In quell'occasione fu anche invitato a redigere una serie di raccomandazioni riguardanti la questione. Nel 2009, esse raggiunsero la forma di principi guida.

Una speciale menzione quando si parla di meccanismi di regolamentazione della attività delle multinazionali è da riservare all'ATCA (Alien Tort Claims Act), approvato nel 1789 dal Congresso degli Stati Uniti ma rimasto per lungo tempo nel dimenticatoio. Il documento tornò alla ribalta nel 1980 laddove, nel caso "Filartiga v. Peña Irala", un cittadino Paraguayo riuscì a dimostrare l'applicabilità dell'atto al suo caso. L'importanza dell'ATCA sta nel fatto che esso permette anche a stranieri di citare in giudizio individui o imprese che godano della cittadinanza statunitense o che, pur non possedendola, si trovano sul suolo statunitense. E' solo negli anni '90, tuttavia, che l'ATCA diventerà rilevante per la materia che in questa sede stiamo trattando, grazie all'azione intentata contro la Texaco dall'avvocato Cristóbal Bonifaz.

Tra le categorie più vulnerabili e colpite dagli eventuali abusi dei diritti umani commessi da imprese multinazionali, rientra di sicuro quella dei popoli indigeni. Sono, infatti, molto spesso categorie di diritti che li riguardano da vicino ad essere quelle maggiormente in pericolo. Nell'affrontare la questione, il primo nodo da sciogliere riguarda la definizione di "popolo indigeno". Molti sono stati, negli anni, i tentativi di fornire una definizione chiara in merito. L'ILO, ad esempio, ha definito come indigeni coloro che discendono da popolazioni stanziate in un dato Paese prima della colonizzazione e che tendono a vivere più secondo usi e costumi di tali popolazioni che seguendo la cultura del Paese al quale essi appartengono ora. La questione è ancora oggi circondata da numerose problematiche: da un lato alcuni Paesi pongono come preconditione alla firma di trattati in materia una definizione chiara di "popolo indigeno", dall'altra proprio le popolazioni indigene spesso si rifiutano di accettare una definizione univoca del loro status.

Sempre in ambito definitorio, assume una certa rilevanza anche l'identificazione di quelli che possono essere considerati diritti connessi all'identità indigena di un popolo. In effetti, fino alla metà del XX secolo tali diritti sono stati generalmente misconosciuti. Le radici di un vero e proprio riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni risalgono a non

prima degli anni '40 del secolo scorso. Con la fine della Seconda Guerra Mondiale e la nascita delle Nazioni Unite, le teorie politiche alla base del colonialismo vengono accantonate da entrambi i blocchi nascenti. Al di là degli indiretti riferimenti ai diritti delle popolazioni indigene presenti in diversi patti, l'ONU comincia ad interessarsi in maniera più approfondita alla materia soprattutto a partire dal 1982. In quest'anno, infatti, l'ECOSOC creò il Gruppo di Lavoro sui Popoli Indigeni, avente lo scopo di esaminare i passi avanti fatti a livello internazionale nell'ambito del riconoscimento e della protezione dei diritti dei popoli indigeni. Nel 1993 il Gruppo di Lavoro cominciò a lavorare su un progetto di Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni, completato in larga parte l'anno successivo. Tale documento, tuttavia, non ebbe grande fortuna, soprattutto a causa dell'opposizione di alcuni Stati. L'attenzione si spostò allora sul progetto di creazione di un Forum permanente che riguardasse le questioni considerate cruciali per i popoli indigeni. La discussione che ne seguì sfociò nella proposta di creazione, avanzata dalla Commissione sui Diritti Umani nel 2000, di un "Permanent Forum on Indigenous Issues". Attivo tutt'oggi, il Forum è composto da 16 esperti, 8 dei quali eletti da rappresentanti dei popoli indigeni, che prestano servizio a titolo individuale. Si tratta di un organo consultivo, che ha lo scopo di raccogliere e diffondere informazioni sulla questione.

Un enorme passo avanti è stato fatto grazie alla Dichiarazione sui Diritti dei Popoli Indigeni, adottata nel 2007 dopo anni di negoziazioni e consultazioni e malgrado le posizioni spesso contrarie di alcuni Stati. Un altro organo facente parte del sistema ONU e di cruciale importanza per la materia è il Comitato sull'eliminazione della discriminazione razziale, figlio della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale. Tale Comitato, nella sua *General Recommendation* n. 23 del 1997 stabilì che, da quel momento, la Convenzione dovesse ritenersi applicabile anche alle popolazioni indigene, enunciando esso stesso una serie di diritti connessi all'identità indigena di un popolo. Anche in questo campo l'ILO si è schierata in prima linea adottando, fin dagli anni '30 del secolo scorso, diverse Convenzioni allo scopo di proteggere i lavoratori, in particolare gli "indigenous and tribal workers". Dopo anni che la videro comunque protagonista della questione, l'organizzazione si rese conto che erano maturi i tempi per l'introduzione di standard più precisi. A tale scopo, fu redatta la Convenzione n. 107 del 1959, che rappresenta uno dei

primitivi tentativi di codificare gli obblighi che gli Stati hanno nei confronti delle popolazioni indigene. Nonostante rappresenti una pietra miliare dell'argomento, la Convenzione fu ratificata da appena 27 Stati e non ebbe una vasta eco. Durante gli anni '70, quando cioè le Nazioni Unite cominciarono ad interessarsi in maniera più approfondita alla sorte delle popolazioni indigene e queste ultime divennero sempre più visibili agli occhi della comunità internazionale, apparso chiaro che l'impianto concettuale e soprattutto lessicale della vecchia Convenzione n. 107 era diventato ormai obsoleto. Alle stesse conclusioni giunse il comitato di esperti convocato dall'ILO stessa nel 1989 e, come conseguenza di questa necessità di cambiamento generalmente avvertita, la Convenzione fu revisionata, dando vita alla nuova Convenzione n. 169 dello stesso anno. Il nuovo documento, al contrario del suo predecessore, ebbe una vastissima eco, arrivando addirittura a condizionare alcuni processi di revisione costituzionale in atto in quegli anni.

Se l'ONU costituisce un forum privilegiato per il riconoscimento dei diritti dei popoli indigeni, non va trascurato il ruolo delle organizzazioni regionali in proposito. All'interno del complesso sistema di tutela dei diritti umani dell'OSA, ad esempio, la Corte Interamericana dei Diritti Umani ha espresso alcune considerazioni importanti riguardo le condizioni delle popolazioni indigene. Nel caso "Comunidad Indígena Yakye Axa v. Paraguay", ad esempio, essa ha riconosciuto l'importanza della riparazione collettiva a beneficio delle comunità indigene allorché sia stata riconosciuta una violazione ai loro danni. Anche la Commissione Interamericana sui Diritti Umani ha ricoperto un ruolo di primo piano nella materia e, insieme alla Corte, ha dato un contributo decisivo al graduale superamento dell'approccio paternalistico e semplicistico di cui soffriva la generale visione dei diritti dei popoli indigeni. Oltre al già citato caso che coinvolse la popolazione degli Yakye Axa, uno dei casi sottoposti alla Corte riguardanti più da vicino la tematica dei popoli indigeni fu quello che vide la comunità Awas Tingni opporsi ad alcune misure adottate dal loro Paese di residenza, il Nicaragua. La comunità lamentava, in particolare, la violazione dei propri diritti derivante dalla concessione accordata alla SOLCARSA, un'azienda coreana, dei diritti di sfruttamento su una parte di foresta pluviale compresa nel loro territorio. Oltre a cercare una risoluzione della controversia sul piano nazionale, nel 1995 la comunità indigena investì della questione anche la Commissione Interamericana dei Diritti Umani.

A quel punto quest'ultima, essendo dotata di tale facoltà, assunse il ruolo di rappresentante dei ricorrenti di fronte alla Corte. Nella sua sentenza del 2001, la Corte evidenziò le violazioni di diversi articoli della Convenzione Americana sui Diritti Umani commesse dal Governo di Managua. L'importanza della sentenza risiede soprattutto nel riconoscimento di veri e propri obblighi positivi gravanti sugli Stati nei confronti della tutela dei diritti di popolazioni indigene presenti all'interno del proprio territorio. Ben più problematico appare, al contrario, il sistema africano. In tale contesto è stato, per lungo tempo, ritenuto superfluo qualsivoglia discorso riguardante popolazioni indigene. Veniva semplicisticamente ritenuto indigeno, infatti, quell'individuo che potesse vantare origini africane. A testimonianza di questo parziale disinteresse, la tematica dei diritti dei popoli indigeni apparve nell'agenda della Commissione Africana soltanto nel 1999. In questo contesto, furono soprattutto le ONG a favorire l'interesse per la materia, contribuendo in maniera decisiva alla creazione del *Working Group on the Rights of Indigenous Populations/Communities* nel 2000. Nondimeno, quando ha avuto l'occasione di farlo, la Commissione Africana si è mostrata sensibile alla materia, come nel caso "Centro Diritti Economici e Sociali v. Nigeria". Nello specifico, la comunità indigena nigeriana degli Ogoni lamentava diverse violazioni ambientali commesse ai loro danni dalla Nigerian National Petroleum Company.

Tra i diritti più importanti generalmente riferiti a popolazioni indigene troviamo quello all'autodeterminazione. La formulazione di questo diritto, almeno fino a pochi anni fa, è rimasto esclusivamente appannaggio degli Stati nazionali: per autodeterminazione si intendeva, cioè, la garanzia che nessuno Stato potesse subire ingerenze esterne e che esso fosse da considerare sovrano entro i propri confini. Per un collegamento tra l'identità indigena di un popolo ed il diritto all'autodeterminazione, almeno in ambito ONU, bisognerà attendere la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui Diritti dei Popoli Indigeni. All'art. 3, infatti, essa stabilisce esplicitamente che i popoli indigeni godono del diritto all'autodeterminazione. Ancora oggi, tuttavia, la questione del riconoscimento del diritto all'autodeterminazione ai popoli indigeni è una questione molto dibattuta e continua a non essere vista di buon occhio da parte di molti Stati, preoccupati da eventuali movimenti di secessione che potrebbero interessarli. Molti meno dubbi circondano la questione del riconoscimento del diritto alla terra, considerata dagli indigeni inviolabile



e, per questo motivo, non passibile di essere sfruttata per fini commerciali. Tale particolare diritto assume una valenza di primaria importanza allorché si pensa che da molte di queste popolazioni la terra è considerata sacra e ritenuta un elemento inestricabilmente legato alla propria cultura. Infine, l'ultimo diritto dei popoli indigeni qui analizzato è quello ad esprimere un consenso preventivo, libero ed informato. Tale diritto fa riferimento alla capacità di tali popolazioni di compiere scelte libere ed informate riguardanti lo sviluppo delle proprie terre e delle proprie risorse. Lo scopo della formulazione di tale diritto è impedire che i popoli indigeni siano sottoposti a coercizione o intimidazione e che il loro consenso sia considerato come indispensabile all'avvio di un progetto. Anche all'interno del sistema ONU la questione è molto sentita: negli anni sono stati molti, infatti, i documenti delle Nazioni Unite che si interessavano alla questione.

Quel che è evidente è che la questione dei possibili impatti negativi delle azioni delle multinazionali sulle comunità indigene soffre di una generale mancanza di norme chiare. Sono pochi, infatti, gli strumenti di soft law che esplicitamente si rifanno alla questione. Una rilevante eccezione a questa tendenza è, tuttavia, costituita dalle "Norme sulle responsabilità delle imprese transnazionali e delle altre imprese commerciali in materia di diritti umani", il cui Commentario al principio 10 stabilisce che le imprese commerciali devono rispettare i diritti delle comunità interessate dalla loro azione e quelli dei popoli indigeni. Ovviamente, non mancano i movimenti che si battono per conferire a quelli che finora sono strumenti di soft law un carattere vincolante. Oltre a ciò, anche l'ONU stessa ha fatto sentire la propria voce in proposito suggerendo, ad esempio, in maniera esplicita al settore privato di attenersi a quanto stabilito dalle Norme precedentemente citate.

Una delle questioni che abbraccia tutti i temi trattati finora è quella del land grabbing. In essa possiamo infatti notare la presenza di diversi elementi analizzati in questa sede: le difficoltà riguardanti una efficace attività di regolamentazione delle attività delle multinazionali, i diritti dei popoli indigeni e la generale mancanza di norme certe e vincolanti in materia. La prima sfida riguarda la definizione del fenomeno: da più parti si è sottolineato che land grabbing vuol dire essenzialmente control grabbing, ovvero accaparrarsi il potere di controllare la terra e le sue risorse. Inoltre, è necessario evidenziare quelli che sono gli aspetti

peculiari del land grabbing contemporaneo: pur essendo un fenomeno esplosivo molto di recente, infatti, esso non è del tutto nuovo. Quello che contraddistingue la forma odierna del fenomeno è che esso ha conosciuto un sensibile aumento a causa di crisi di vario genere: energetica, alimentare e finanziaria sono solo alcune di queste.

Le prime forme di controllo diretto di vaste aree da parte di imprese multinazionali sono nate praticamente in concomitanza con lo sviluppo di queste ultime. Le molle decisive furono, in tal senso, la prospettiva dell'abbattimento dei costi e la possibilità di controllare l'offerta e la qualità dei prodotti intermedi. Nel corso degli anni, anche come conseguenza delle pressioni delle comunità locali e dei Governi nazionali, la strategia è passata da un controllo diretto ad uno più indiretto del territorio. La grande portata del fenomeno è testimoniata dalle parole del direttore generale della FAO da Silva, secondo il quale il land grabbing è un fenomeno oramai incontrovertibile.

Come già accennato in precedenza, diverse sono le ragioni che si celano dietro all'acquisto o l'affitto a lunghissimo termine di terreni stranieri. Una di queste è sicuramente la sicurezza alimentare: lungo tutto il secolo scorso i prezzi dei prodotti alimentari hanno subito una traiettoria decrescente registrando, tuttavia, una brusca impennata nel 2007 e la crisi seguente ha fatto definitivamente crollare la convinzione che il mondo potesse continuare a vivere un'epoca nella quale i prodotti alimentari potessero essere reperibili a basso costo. Oltre a ciò, la crescente urbanizzazione e i cambiamenti occorsi nella dieta hanno fatto sì che la domanda di generi alimentari aumentasse. Un'altra ragione fondamentale che ci aiuta a spiegare la crescente importanza del fenomeno è la domanda di biocarburanti, aumentata soprattutto a seguito della crescente attenzione per i cambiamenti climatici e dall'eccessiva volatilità dei prezzi delle fonti energetiche tradizionali.

Per quanto riguarda i Paesi che più spesso sono protagonisti di tale tipo di investimenti, essi sono molteplici e altrettanto numerose sono le ragioni che li spingono a promuovere azioni di questo tipo. Una menzione particolare merita, in tal senso, la Cina. Al contrario di quanto generalmente si pensa (soprattutto riguardo al continente africano), il gigante asiatico non è particolarmente coinvolto in progetti classificabili come land grabbing. E' indiscutibile la sua presenza in altri tipi di progetti, soprattutto infrastrutturali, ma per quanto riguarda

l'accaparramento di terre africane, esso appare abbastanza "silenzioso". Un ruolo molto attivo lo hanno, al contrario, i Paesi della Penisola Arabica, minacciati dalla scarsità di terre coltivabili e di acqua. Questi, sentendosi fortemente minacciati da questo fattore e ritenendo oltremodo rischioso affidare la propria sicurezza alimentare a massicce importazioni dall'estero, hanno da tempo deciso di interessarsi ai terreni africani. Affrontando tale discorso, non va trascurato nemmeno il ruolo dell'Europa, che viene in parte misconosciuto quando si parla di land grabbing. Pur non essendo uno dei contesti maggiormente attivi in tal senso, infatti, l'Europa costituisce un'area interessata dal fenomeno, sia sul versante attivo che su quello passivo.

Lo schema del fenomeno analizzato è molto spesso il seguente: uno Stato con una cospicua disponibilità economica ma con una non altrettanto cospicua disponibilità di risorse naturali investe in un Paese in via di sviluppo che vanta un'enorme quantità di terreno coltivabile. Il contesto più martoriato dal fenomeno è, prevedibilmente, il continente africano. La tipologia di progetto qui più frequentemente osservabile è l'affitto della terra a lunghissimo termine. Ciò viene portato avanti grazie ad elementi peculiari del contesto africano che lo rendono particolarmente vulnerabile a questo tipo di fenomeno. Innanzitutto, si nota una certa mancanza di volontà politica di regolare in maniera corretta la materia, che a sua volta si traduce in una mancanza di trasparenza ed in pratiche spesso scorrette. Inoltre, le consultazioni tra le parti spesso sono tutt'altro che approfondite e, come conseguenza di ciò, i progetti sono circondati da un'aura di opacità. I paesi maggiormente presenti in questo contesto sono, come già detto in precedenza, quelli del Golfo Persico e gli Stati asiatici (soprattutto Corea del Sud). Come esempio dei processi di questo tipo osservabili in Africa, può essere riportato il water grabbing nel delta del fiume Tana (Kenya). Tra gli investitori esteri più attivi nella zona si distingue la compagnia canadese "Bedford Biofuels", che nel 2009 acquistò più di 93.000 ettari di terreno per adibirlo alla coltivazione della *Jatropha*, pianta utilizzata soprattutto nella produzione di biocarburanti. Pur essendo i progetti riguardanti l'area del delta del Tana soggetti all'ESIA (Environmental and Social Impact Assessment), ciò non si è dimostrato un meccanismo efficace per evitare che la questione avesse ricadute socialmente negative. Le criticità erano sempre le stesse: mancanza di una consultazione efficace con le comunità locali, progetti di dubbia utilità sociale e pratiche di corruzione.

Analizzando le peculiarità del contesto latinoamericano, invece, si nota come qui il land grabbing non è sempre guidato da capitali stranieri. Ciò significa che esso non richiede il coinvolgimento di entità straniere: focalizzarsi solo su esse sarebbe molto riduttivo. I Governi latinoamericani, inoltre, si trovano a vivere una situazione piuttosto paradossale: da una parte, essi mirano a facilitare l'accumulazione di capitale in quanto fonte di sviluppo, dall'altro devono mantenere una certa forma di legittimazione politica. Questo atteggiamento apparentemente dicotomico è ben visibile, ad esempio, in Brasile dove l'allora presidente Lula approvò nel 2010 alcune leggi significative in materia. Nel Paese latinoamericano citato è soprattutto l'area del Cerrado ad essere oggetto delle mire di imprese straniere, come quelle giapponesi. La zona viene sfruttata soprattutto grazie ad accordi stipulati tra imprese estere e *fazenderos* locali. Una delle particolarità del Brasile, inoltre, è che quando si parla di land grabbing esso costituisce anche un Paese che investe in tali tipi di progetti all'estero. Grazie alla partnership con istituzioni governative di altri Paesi, ad esempio, il Brasile ha lanciato il progetto PROSAVANA, che mira al trasferimento del modello agricolo brasiliano al Mozambico.

Nel Sud-est asiatico è frequentemente osservabile lo schema sud-sud: Paesi in via di sviluppo che portano avanti progetti come quelli descritti finora in altri Paesi in via di sviluppo. A testimonianza di ciò, citiamo il comportamento per certi versi aggressivo del capitale vietnamita in Cambogia e di quello indonesiano nelle Filippine. Proprio quest'ultimo Paese ha incoraggiato in maniera piuttosto decisa l'investimento domestico ed estero. E' il caso della joint venture che, nel 2009, ha acquistato un territorio di un milione di ettari per la produzione di cassava (utile alla produzione di etanolo), tradendo quelle che erano le dichiarazioni iniziali riguardanti colture a scopo alimentare e persuadendo la popolazione locale di molte zone a partecipare a tali progetti.

Nonostante il land grabbing sia concentrato perlopiù nelle aree analizzate finora, nemmeno il vecchio continente è immune al fenomeno. Soprattutto in Europa dell'Est, si assiste ad una crescente presenza di investitori stranieri. Ciò mette, ovviamente, in crisi la visione del land grabbing come di un fenomeno lontano dalla realtà europea. La questione tocca anche l'Italia, in particolare la Sardegna. Il progetto riguarda la

costruzione di un sistema di serre solari per la produzione agricola nel comune di Narbolia (Oristano). Le proteste della società civile, derivanti soprattutto dai loro dubbi circa la trasparenza delle documentazioni riguardanti il progetto, stanno tuttavia rendendo la vita difficile alla EnerVitaBio: la situazione è tuttora in fase di stallo e vede continue schermaglie tra le parti.

Nell'ambito della regolamentazione del fenomeno, sono soprattutto le ONG e la società civile, oltre all'ONU, ad esercitare le pressioni maggiori in tal senso. A tal proposito Olivier de Schutter, relatore speciale dell'ONU sui diritti connessi alla sfera alimentare, si è soffermato molto sul legame che sussiste tra l'accaparramento di terre ed i diritti umani, in particolare quello all'alimentazione. Il suo documento del 2009 costituisce, in tal senso, una pietra miliare per la materia poiché afferma che gli Stati sono da considerare responsabili della violazione del diritto all'alimentazione laddove permettono un'appropriazione di terreni che pregiudichi l'accesso alle risorse necessarie alla sopravvivenza da parte della comunità che su quei terreni risiede.

Nel 2010, sotto l'egida di Banca Mondiale, FAO, UNCTAD ed IFAD è stato messo a punto un insieme di regole sull'investimento agricolo. Tali principi vanno sotto il nome di PRAI (Principles for Responsible Agricultural Investment that respect rights, livelihoods and resources) e della loro promozione si è occupato anche il G20. Nel 2012, a testimonianza dell'inevitabile attivismo mostrato dalla FAO in proposito, la Commissione sulla Sicurezza Alimentare Mondiale della FAO stessa ha adottato, con una decisione storica, un vasto corpo di linee guida volte ad aiutare i Governi nel loro difficile compito di tutela dei diritti di proprietà e di accesso alle terre. Tali Linee Guida sono state raccolte in un documento, chiamato "Direttive Volontarie per una Governance Responsabile dei Regimi di Proprietà Applicabili alla Terra, alla Pesca e alle Foreste nel Contesto della Sicurezza Alimentare Nazionale", con l'obiettivo di promuovere la sicurezza alimentare e lo sviluppo sostenibile.

Oltre alle organizzazioni internazionali, un ruolo cruciale nella materia trattata è rivestito anche dalle organizzazioni di carattere regionale. L'Unione Africana ha, ad esempio, emanato nel 2009 un documento intitolato "Declaration on Land Issues and Challenges in Africa", allo scopo di rafforzare il diritto alla terra e le garanzie legali a sua tutela.

Anche le iniziative a livello nazionale hanno la loro importanza. La Francia, ad esempio, ha espressamente affermato che gli obiettivi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale sono raggiungibili attraverso il rispetto dei diritti di tutti e la promozione dell'interesse generale. Una posizione simile è stata espressa dalla Germania che ha denunciato soprattutto la mancanza di trasparenza che circonda il land grabbing.

Oltre all'azione delle nazioni Unite, molto è stato fatto a livello internazionale anche da organizzazioni come OXFAM e La Via Campesina. La prima si è dedicata in particolare a far crescere l'informazione circa il fenomeno, lanciando anche una petizione on line allo scopo di far cessare del tutto il land grabbing. Per quanto riguarda la seconda, essa non è propriamente un'organizzazione, ma piuttosto un movimento che raggruppa le organizzazioni contadine di tutto il mondo. Nel 2010 il movimento emanò un documento dal titolo "Stop Land Grabbing Now!", contenente un duro attacco al sistema economico predominante ed un invito a cambiare in maniera drastica le pratiche agricole. La Via Campesina rappresenta anche uno dei maggiori critici del sistema stesso di regolamentazione del fenomeno, considerato come vago ed aleatorio.

Infine, una speciale menzione è da dedicare al ruolo della società civile. Nonostante essa rappresenti una delle armi migliori per il contrasto agli abusi, essa non sempre è in grado di dispiegare tutto il suo potenziale. Ciò avviene soprattutto a causa della cattiva qualità dei mezzi d'informazione presente in molti contesti e, per tale motivo, spesso la società civile trova forme di espressione del dissenso più efficaci grazie alle ONG. Proprio la sinergia tra queste ultime e la società civile ha portato alla nascita di alcuni documenti importanti, come il Right to Food and Nutrition Watch del 2013. Citando rapporti della FAO, il rapporto afferma che è il modello basato sulla piccola produzione locale quello migliore per lo sviluppo agricolo. Al contrario, nel sistema odierno è da registrare il dilagare delle coltivazioni su larghissima scala che spesso soffrono di una mancanza di trasparenza e partecipazione democratica.

Vista la situazione descritta finora, nelle conclusioni ci si sofferma sul ruolo, a questo punto cruciale, delle ONG e dei tribunali interni. Le ONG possono efficacemente promuovere progetti volti alla regolamentazione del land grabbing. Non essendo capaci di stabilire meccanismi vincolanti

in materia, tuttavia, restano soprattutto i tribunali interni a ricoprire un ruolo di primo piano nella questione. Essendo il diritto internazionale ancora essenzialmente un sistema Stato-centrico, infatti, è solo attraverso la volontà degli Stati nazionali che una vera regolamentazione della materia è possibile. In questo senso, molto significativi appaiono gli sforzi fatti a livello internazionale per riconoscere agli Stati dei veri e propri obblighi al riguardo.